

**Osservazioni sul documento di  
consultazione della Banca d'Italia in  
tema modifiche riguardanti il  
trattamento del rischio di tasso di  
interesse del portafoglio bancario  
(IRRBB)**

Giugno 2024

Si formulano le osservazioni ABI sulla proposta di modifica della Circolare n. 285/2013 sulla disciplina in materia di rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione.

La modifica completa il recepimento del nuovo quadro regolamentare europeo in argomento, aggiornando la parte relativa alla misurazione del rischio di cui agli Allegati tecnici (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegati C e C-bis della Circolare 285/2013).

ABI esprime condivisione e apprezzamento per l'impostazione proposta, con particolare riferimento alla scelta di mantenere la disponibilità di metodologie di tipo standardizzato basate su un impianto che tiene conto dei metodi già in uso a livello nazionale.

Si apprezza l'equilibrio nell'introduzione delle innovazioni rese necessarie dalla normativa europea, assicurando la conformità a quest'ultima delle metodologie proposte e, nei limiti consentiti dal suddetto quadro, prevedendo spazi di flessibilità per le banche.

Si rileva con particolare favore la presenza, fortemente auspicata dal mondo bancario, di soluzioni da utilizzare in assenza di stime interne. Tale soluzione consente di mitigare significativamente gli impatti organizzativi (che comunque il nuovo quadro europeo determina, anche per effetto dell'introduzione della segnalazione armonizzata).

Si indicano di seguito alcuni passaggi su cui si rilevano possibili incertezze interpretative che appare opportuno chiarire intervenendo sul testo.

Il primo è rappresentato dalla nota 12 al paragrafo 2 della Sezione III, in tema di ICAAP, nella parte in cui si dice che "*[..] con riferimento alle modalità di ripartizione per fasce dei c/c passivi e dei depositi liberi, le banche di classe 1 e 2 valutano la possibilità di affinare le ipotesi semplificate di cui all'Allegato C [...]*".

Tale espressione potrebbe dare luogo a interpretazioni restrittive nel senso che tale facoltà non sia prevista per le banche di classe 3. Appare preferibile modificare il testo in modo da eliminare ambiguità al riguardo.

L'altro punto che si segnala è relativo alla nota 5 richiamata nel punto 2) dell'Allegato C: si osserva che la frase finale "*le banche devono fornire adeguata informativa nell'ICAAP sulle curve di riferimento utilizzate nell'attualizzazione dei flussi di cassa nel calcolo del net present value*" potrebbe dare luogo alla interpretazione che, nella classificazione per fasce temporali, qualora si adotti la soluzione basata sui flussi di cassa, questi vadano attualizzati ai fini dell'inserimento. Si propone quindi di modificare il testo per precisare che il citato

passaggio della nota fa riferimento al caso di classificazione per fasce temporali dei *net present value*.